



CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURA INTERNAL DEALING

PROCEDURA RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE DELLE SOCIETA'
RILEVANTI NONCHE' DEI SOGGETTI RILEVANTI E ALLA
COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DA ESSI EFFETTUATE, ANCHE
PER INTERPOSTA PERSONA, AVENTI AD OGGETTO AZIONI EMESSE
DALLA TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. O ALTRI STRUMENTI
FINANZIARI AD ESSE COLLEGATI

1. Premessa

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 114, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, (di seguito, "Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria" od anche, in breve, "TUF") e nell'art. 152 octies del Regolamento approvato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche), come da ultimo modificato a seguito della delibera CONSOB n. 15232 del 29 novembre 2005 (di seguito, "Regolamento Emittenti"), **TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.** (di seguito la "Società"), ha approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2009, il presente **Codice di Comportamento** in materia di **Internal Dealing** (di seguito "Codice di Comportamento"), diretto a disciplinare gli obblighi informativi, nei confronti del mercato e/o della Società, delle sue controllate e/o della CONSOB, inerenti le operazioni, aventi ad oggetto azioni della Società o Strumenti Finanziari ad esse Collegati (come individuati all'art. 2) effettuate, direttamente od indirettamente, dai "Soggetti Rilevanti" nonché dalle "Persone Strettamente Legate" ai Soggetti Rilevanti (come individuate all'art. 1.2). Esso è entrato in vigore con effetto il 16 febbraio 2009 e sostituisce la precedente procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione il 31 marzo 2006.

L'osservanza delle regole previste nel Codice di Comportamento non esonera i Soggetti Rilevanti dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge o regolamenti vigenti in materia, quali, ad esempio, quelli previsti dagli articoli 180 e seguenti del TUF, in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Pertanto, la conoscenza del contenuto del presente Codice di Comportamento non può intendersi come sostitutiva dell'integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.

2. Soggetti rilevanti

Ai fini delle disposizioni della presente Procedura, sono considerati:

2.1 Società rilevanti :

La TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. e le sue controllate Soilmec S.p.A., Drillmec S.p.A., Trevi S.p.A. e le altre società del Gruppo Trevi i cui importo dei ricavi totali su base annua, superano il 15% del totale dello stesso dato consolidato (l'aggiornamento verrà effettuato con i dati del Bilancio annuale) e ogni società del Gruppo che, per l'attività svolta, verrà ritenuta "rilevante" (alla data attuale Swissboring Overseas Corporation Ltd).

2.2 Soggetti rilevanti:

a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo

b) i soggetti che svolgono funzioni di Direttore Generale, Direttore Amministrazione – Finanza e Controllo nella Società e i dirigenti delle società rilevanti, che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate (come definite dall'art. 181 del TUF) e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società.

c) per la Società Capogruppo anche il Responsabile dell' Ufficio Comunicazione di Gruppo, il Responsabile Finanziario, i componenti l'Ufficio Finanza - Investor Relations, il Responsabile dell'Ufficio Bilancio Consolidato, le persone incaricate della traduzione dei documenti e incaricate della comunicazione anche se soggetti esterni al Gruppo.

d) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.

Persone strettamente legate ai Soggetti rilevanti:

1. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti rilevanti persone fisiche;
2. le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto rilevante o una delle persone indicate al numero 1 sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
3. le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto rilevante o da una delle persone indicate al numero 1;
4. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto rilevante o di una delle persone indicate al numero 1;
5. i trust costituiti a beneficio di un Soggetto rilevante o da una delle persone indicate al numero 1.

I Soggetti rilevanti diversi da quelli di cui alla lettera a) e le Persone ad essi strettamente legate sono di seguito complessivamente individuati come "Persone rilevanti".

3. Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate

A) Obblighi informativi alla Società e alla CONSOB

I Soggetti Rilevanti devono comunicare alla Società (secondo le modalità di cui al successivo punto 5 del presente Codice di Comportamento) e alla CONSOB, personalmente o tramite la Società, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio (incluso l'esercizio di diritti di opzione e delle stock options), aventi ad oggetto azioni della Società o altri Strumenti Finanziari Collegati alle azioni della Società, effettuati da loro stessi o dalle Persone Strettamente Legate, e compiute direttamente o per il tramite di interposta persona o di fiduciari (di seguito, le "Operazioni") ovvero le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio (incluso l'esercizio di diritti di opzione e delle stock options), aventi ad oggetto azioni della società controllata quotata o altri Strumenti Finanziari collegati alle azioni della medesima società controllata quotata, effettuati da loro stessi o dalle Persone Strettamente Legate, e compiute direttamente o per il tramite di interposta persona o di fiduciari.

Ai sensi del presente Codice di Comportamento per "Strumenti Finanziari Collegati" alle azioni della Società si intendono:

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con le azioni stesse;
- c) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati all'art. 1, comma 3 del TUF;
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- e) le azioni quotate emesse da società controllate dalla Società, e gli altri strumenti finanziari di cui ai punti da a) a d) ad esse collegate.

B) Esclusioni

Si precisa che non sono oggetto di comunicazione:

- i) le operazioni il cui ammontare, anche cumulato, sia inferiore ad Euro 5.000,00 entro il 31 dicembre di ciascun anno solare;
- ii) le operazioni effettuate fra i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli stessi;
- iii) le operazioni effettuate dalla Società e da società dalla stessa controllate.

C) Criteri di determinazione della soglia di rilevanza

Ai fini del calcolo della soglia di **Euro 5.000,00** (cinquemila) di cui al precedente punto B, lettera iii) si applicano i seguenti criteri:

- per gli Strumenti Finanziari Collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- l'importo complessivo delle Operazioni viene calcolato sommando le operazioni relative

alle azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati ad esse, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.

D) Obbligo Informativo nei confronti delle Persone Strettamente Legate

Ciascun Soggetto Rilevante si impegna a consegnare alle Persone Strettamente Legate ad esso, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione di copia del presente Codice di Comportamento, il Codice medesimo e, in ogni caso, a informare tali soggetti delle condizioni in base alle quali le Persone Strettamente Legate sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 114, comma 7, del TUF.

4. Nomina del soggetto preposto alla raccolta e diffusione delle informazioni

Si identifica quale soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti, colui che occupa la funzione di **Investor Relator** (di seguito il "Soggetto Preposto").

Il Soggetto Preposto si avvarrà della collaborazione operativa degli addetti di tale funzione che svolgeranno le mansioni di Soggetto Preposto in caso di assenza o impedimento dello stesso. Nell'ambito del presente Codice di Comportamento, il riferimento al Soggetto preposto deve quindi intendersi effettuato anche, ove applicabile, ai suoi sostituti.

Il Soggetto Preposto svolgerà il presente incarico nel pieno rispetto dei doveri di riservatezza, integrità e diligenza, avendo cura di non anteporre mai il proprio interesse personale a quello della Società, evitando quindi qualunque situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi. Nello svolgimento del presente incarico il Soggetto Preposto si ispirerà ed uniformerà anche ai principi posti dal Codice Etico della Società.

Il Soggetto Preposto vigilerà altresì sull'applicazione del Codice di Comportamento sottoponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche ed integrazioni. Segnerà altresì al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione ed all'Organismo di Vigilanza in merito ad eventuali infrazioni che riscontri o di cui venga a conoscenza.

Copia della versione di volta in volta aggiornata del Codice di Comportamento resterà depositata presso il Soggetto Preposto a disposizione di tutti i Soggetti Rilevanti.

5. Trasmissione alla Società delle informazioni

I Soggetti Rilevanti comunicano alla Consob le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi o da persone ad essi legate entro **5 (cinque)** giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

I Soggetti Rilevanti devono far pervenire, con le modalità di seguito specificate, al Soggetto Preposto, la comunicazione relativa alle Operazioni compiute da loro stessi o da persone strettamente legate, di cui al precedente punto A, entro **4 (quattro)** giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione e lo stesso dovrà a sua volta pubblicare le informazioni ricevute entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione. Nella citata comunicazione il Soggetto Rilevante deve altresì indicare se la notizia dell'Operazione è già stata resa in via

autonoma alla CONSOB o se intende richiedere che detta comunicazione venga effettuata da parte della Società per conto del medesimo Soggetto Rilevante, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 152 octies, comma 6, del Regolamento Emittenti.

I Soggetti Rilevanti di cui al punto d) comunicheranno alla Consob e pubblicheranno le informazioni secondo le modalità previste, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione

Le comunicazioni dovranno essere inviate via facsimile con intestazione alla funzione di Investor Relations della Società al numero 0547 319313, all'attenzione del Soggetto Preposto. In tale caso sarà necessario che la Persona rilevante preavverta telefonicamente l'Investor Relator, alla data attuale il Dott. Stefano Campana (tel. 0547 319411) al fine di garantire che le informazioni trasmesse vengano ricevute solo ed esclusivamente dal Soggetto Preposto o dai suoi sostituti.

Ancora, la comunicazione delle informazioni potrà avvenire in via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: scampana@trevifin.com oppure investorrelations@trevifin.com.

All'esito della ricezione delle informazioni, il Soggetto Preposto dovrà fornire senza indugio alla Persona rilevante un riscontro, tramite fax o e-mail, del ricevimento delle comunicazioni ricevute.

Lo schema dei dati richiesti per le comunicazioni dell'operazione da parte dei Soggetti Rilevanti è indicato nell'allegato A al presente Codice di Comportamento.

I moduli sono disponibili presso il Soggetto Preposto.

6. Trasmissione all'esterno delle informazioni

Comunicazioni alla CONSOB

Su richiesta dei Soggetti Rilevanti e previo accordo con la Società, laddove il Soggetto Rilevante dichiara che non intenda provvedervi personalmente, la Società stessa, per il tramite del Soggetto Preposto, comunicherà alla CONSOB le Operazioni di cui al precedente punto A compiute dal Soggetto Rilevante o dalle Persone Strettamente Legate a quest'ultimo, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo alla ricezione delle informazioni.

La funzione Investor Relations della Società fornirà tutta l'assistenza, necessaria od utile, alla corretta comunicazione.

Comunicazioni al Mercato

La Società, per il tramite del Soggetto Preposto, provvede a pubblicare (con le modalità stabilite dall'art. 66, commi 2 e 3 del Regolamento Emittenti) le informazioni ricevute dal Soggetto Rilevante entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello di ricevimento delle informazioni. Copia della comunicazione diffusa al mercato sarà poi pubblicata anche sito web della Società (www.trevifin.com).

Successiva conferma al Soggetto Rilevante

Il Soggetto Preposto fornirà conferma al Soggetto Rilevante di aver effettuato la comunicazione prevista al punto A circa l'avvenuta diffusione.

Esonero da responsabilità

Il Soggetto Preposto non è comunque responsabile degli inadempimenti e/o tardivi adempimenti agli obblighi di informativa alla CONSOB e/o al mercato posti a carico dei Soggetti Rilevanti e/o della Società, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dal Soggetto Rilevante in violazione alle disposizioni poste a suo carico dal presente Codice e/o dall'art. 114, comma 7, del TUF e/o dall'art. 152 octies del Regolamento Emittenti.

7. Divieti e sanzioni

Il Consiglio di Amministrazione della Società, se ritenuto opportuno, potrà stabilire l'eventuale divieto o limitazione, per i Soggetti Rilevanti, di compiere, in determinati periodi dell'anno o in prossimità di determinate operazioni della Società o di società del Gruppo, le Operazioni di cui al precedente punto 3 del presente Codice di Comportamento.

Le violazioni al presente Codice di Comportamento da parte dei Soggetti Rilevanti potranno essere sanzionabili con provvedimenti da assumersi a cura del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi punto 2 c) che precede, in funzione dell'eventuale reiterazione o della gravità della violazione.

In particolare saranno applicate:

- le sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa per i dipendenti di società del gruppo;
- la risoluzione del rapporto per i collaboratori ed i “terzi” in genere;
- un richiamo formale, di cui verrà data informazione ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, per i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ovvero, nei casi di particolare gravità, la proposta al Consiglio di Amministrazione della società interessata di convocare l'assemblea per la revoca della carica per giusta causa del Consigliere o Sindaco responsabile della violazione.

Si informa altresì che l'inosservanza da parte dei soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, del TUF, delle disposizioni ivi previste e di quelle stabilite dagli articoli 152 sexies, 152 septies e 152 octies del Regolamento Emittenti, sono sanzionate agli effetti di quanto stabilito dall'art. 193, comma 1 bis, del TUF.

8. Modifiche e integrazioni

Le modifiche e le integrazioni al Codice di Comportamento, se aventi natura sostanziale, sono rimesse al Consiglio di Amministrazione della Società emittente.

L'Amministratore Delegato è peraltro autorizzato ad apportare al presente Codice di Comportamento ogni modifica di carattere puramente formale e che non alteri, nella sostanza, il contenuto del Codice stesso, dandone successivamente informazione al

Consiglio di Amministrazione della Società in occasione della prima riunione utile di tale organo.

Il Soggetto Preposto ha il compito di monitorare il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità del Codice di Comportamento; a tal fine formula proposte di adeguamento del Codice di Comportamento al Consiglio di Amministrazione.

9. Allegati al Codice e Lista di distribuzione del Codice di Comportamento

Il presente Codice di Comportamento è comprensivo dei seguenti allegati:

- Allegato A. - Modulo per la comunicazione delle informazioni sulle Operazioni su Strumenti Finanziari – Facsimile
- Allegato B. - Informativa Privacy
- Allegato C. - Società rilevanti
- Allegato D. - Soggetti Rilevanti

**Modulo per la comunicazione delle informazioni
sulle Operazioni su Strumenti finanziari
Facsimile**

Schema di comunicazione ai sensi dell'articolo 152-octies, comma 7

| 1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1.1 DATI ANAGRAFICI | | | | |
| SE PERSONA FISICA | | | | |
| Cognome | | Nome | | Sesso* |
| Codice fiscale* | Data di nascita* (gg/mm/aaaa) | Comune di nascita* | Provincia di nascita* | Stato di nascita* |
| Domicilio per la carica* | | | | |
| Se persona giuridica, società di persone o trust | | | | |
| Ragione sociale | | | | |
| Codice fiscale* | Forma giuridica* | | Data di costituzione (gg/mm/aaaa)* | |
| Sede legale* | | | | |
| 1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO | | | | |
| C.1) OGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO | | | | S/N |
| C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO | | | | S/N |
| C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETÀ CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO | | | | S/N |
| C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO | | | | S/N |

| 2. EMITTENTE QUOTATO | |
|----------------------|----------------|
| Ragione sociale | Codice fiscale |

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

| 3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| 3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI | | | | |
| PERSONA RILEVANTE | | | | S/N |
| PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE) | | | | S/N |
| PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE | | | | S/N |
| 3.2 DATI ANAGRAFICI¹ | | | | |
| Se persona fisica | | | | |
| Cognome | | Nome | | Sesso* |
| Codice fiscale* | Data di nascita* (gg/mm/aaaa) | Comune di nascita* | Provincia di nascita* | Stato di nascita* |
| Residenza anagrafica | | | | |
| Se persona giuridica, società di persone o trust | | | | |
| Ragione sociale | | | | |
| Codice fiscale* | Forma giuridica* | | Data di costituzione (gg/mm/aaaa)* | |
| Sede legale* | | | | |

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

| 4. OPERAZIONI | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|----------------------|---|----------|----------------------------|---------------------|--|------|
| SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE | | | | | | | | | |
| DATA | TIPO OPERAZIONE ² | CODICE ISIN ³ | DENOMINAZIONE TITOLO | TIPO STRUMENTO FINANZIARIO ⁴ | QUANTITÀ | PREZZO (IN €) ⁵ | CONTROVALORE (IN €) | MODALITÀ DELLA OPERAZIONE ⁶ | NOTE |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (IN €) | | | | | | | | | |

| SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---|---------------|----------------|--|--|----------------|---------------|------|
| DATA | TIPO OPERAZIONE ⁷ | TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO ⁸ | TIPO FACOLTÀ ⁹ COLLEGATO | STRUMENTO FINANZIARIO | | AZIONE SOTTOSTANTE | | INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO | | | INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE) | | | DATA SCADENZA | NOTE |
| | | | | COD. ISIN ¹⁰ | DENOMINAZIONE ¹¹ | COD. ISIN | DENOMINAZIONE ¹² | QUANTITÀ | PREZZO (IN €) | CONTROV (IN €) | QUANTITÀ DEL SOTTOST. | PREZZO DI ESERCIZIO O REGOLAMENTO (IN €) | CONTROV (IN €) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (IN €) | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (IN €) | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTE

- ¹ Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
- ² Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati
A = acquisto
V = vendita
S = sottoscrizione
X = scambio
- ³ Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- ⁴ Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:
AZO = azioni ordinarie
AZP = azioni privilegiate
AZR = azioni di risparmio
QFC = quote di fondi chiusi quotati
EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni
OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni
- ⁵ Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)
- ⁶ Indicare l'origine dell'operazione:
MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano
MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero
FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni
ESE-SO = esercizio di stock option/stock grant
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (future,swap)
ESE-DI = esercizio di diritti (warrant/covered warrant/secured derivatives/diritti)
- ⁷ Indicare la tipologia di operazione:
A = acquisto
V = vendita
S = sottoscrizione

⁸ Indicare la tipologia di strumento finanziario:

W = warrant

OBW = obbligazione cum warrant

SD = securitised derivative

OPZ= opzione

FUT = future

FW = forward (contratti a termine)

OS = Obbligazione strutturata

SW = swap

DIR = diritti

⁹ Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):

CE = call European style

PE = put European style

CA = call American style

PA = put American style

AL = altro (dettagliare in nota)

¹⁰ Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

¹¹ Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni

¹² Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)

Allegato B

Informativa Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.. (di seguito, la "Società"), avente sede in Cesena, Via Larga 201, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta ad informarla in merito all'uso che verrà fatto dei Suoi dati personali ed ai diritti che la citata legge Le riconosce.

I dati personali oggetto di trattamento (es. dati anagrafici, fiscali, informazioni relative agli strumenti finanziari) verranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse ad obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché per rispondere alle eventuali richieste delle autorità competenti.

Il conferimento dei dati personali in relazione alle indicate finalità è obbligatorio per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, oltre che necessario in quanto connesso e strumentale per l'instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del rapporto con la Società. Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare l'impossibilità di dare esecuzione a tale rapporto.

In relazione alle indicate finalità i dati personali verranno trattati mediante strumenti, manuali ed automatizzati, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza con logiche strettamente correlate alle finalità stesse.

La informiamo altresì che i Suoi dati personali in relazione alle finalità dinanzi specificate potranno essere comunicati esclusivamente a banche e istituti di credito, società di servizi, consulenti, liberi professionisti e alle competenti autorità per gli adempimenti di legge. I dati da Lei conferiti saranno oggetto di diffusione (attraverso comunicazione al mercato nonché, ad esempio, mediante inserimento delle informazioni fornite, anche per sintesi, nel bilancio, nella relazione semestrale e nelle relazioni trimestrali) nei limiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, i dati saranno conosciuti dagli impiegati e dai terzi espressamente nominati dal Titolare, Responsabili e Incaricati del trattamento.

La informiamo inoltre che Lei avrà la possibilità di esercitare tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 quali, ad es., il diritto di accesso, di aggiornamento, di rettifica o integrazione, di cancellazione e di opposizione per motivi legittimi, rivolgendosi al Responsabile del trattamento domiciliato per la carica presso sede sociale (funzione Investor Relations della Società).

Allegato C

Società rilevanti

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

Trevi S.p.A

Soilmec S.p.A.

Drillmec S.p.A.

Swissboring Overseas Corporation Ltd

Allegato D

Soggetti Rilevanti

Alla data attuale ai sensi dell'art 2 del presente codice di comportamento i soggetti rilevanti sono:

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

Consiglio di Amministrazione

| | |
|--|-----------------------------------|
| Presidente : | Davide Trevisani |
| Vice Presidente e Amministratore Delegato: | Gianluigi Trevisani |
| Amministratore Delegato: | Cesare Trevisani |
| Amministratore Delegato: | Stefano Trevisani |
| Consiglieri: | Riccardo Pinza |
| | Guglielmo Antonio Claudio Moscato |
| | Pio Teodorani Fabbri |
| | Enrico Bocchini |
| | Franco Mosconi |

Collegio Sindacale

| | |
|-------------|---------------------|
| Presidente: | Adolfo Leonardi |
| Sindaci: | Giacinto Alessandri |
| | Giancarlo Poletti |

Direttore amministrazione finanza e controllo
Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari:

Daniele Forti

Ufficio Finanza - Investor Relations
Responsabile:

Stefano Campana
Simone Nanni
Matteo Scarpellini
Cristina Trevisani

Ufficio Bilancio Consolidato
Responsabile:

Andrea Righi

Ufficio Comunicazione
Responsabile:

Franco Cicognani

Ufficio Comunicazione Esterno:

Bruno Caprioli
Carolina Mailander

Ufficio Traduzioni Esterno:

Marie Christine Keith
Michele Pacitti

Trevi S.p.A.

Consiglio di Amministrazione

Presidente e Amministratore Delegato:

Vice Presidente e Amministratore Delegato:

Amministratore Delegato:

Gianluigi Trevisani

Davide Trevisani

Cesare Trevisani

Stefano Trevisani

Collegio Sindacale

Presidente:

Sindaci:

Giacinto Alessandri

Adolfo Leonardi

Luciano Severi

Direttore Generale Italia:

Direttore Generale Estero:

Direttore Generale Georisorse (Petreven):

Responsabile Amministrativo e Finanziario:

Antonio Arienti

Leonardo Biserna

Fabio Marcellini

Moreno Gentili

Soilmec S.p.A.

Consiglio di Amministrazione

Presidente:

Amministratore Delegato:

Davide Trevisani

Gianluigi Trevisani

Cesare Trevisani

Stefano Trevisani

Simone Trevisani

Consigliere:

Claudio Cicognani

Collegio Sindacale

Presidente:

Sindaci:

Giancarlo Poletti

Luciano Severi

Adolfo Leonardi

Responsabile Amministrativo e Finanziario:

Marco Casadei

Drillmec S.p.A.

Consiglio di Amministrazione

Presidente e Amministratore Delegato:

Vice Presidente e Amministratore Delegato:

Consiglieri:

Claudio Cicognani

Cesare Trevisani

Simone Trevisani

Davide Trevisani

Gianluigi Trevisani

Stefano Trevisani

Collegio Sindacale

Presidente:

Sindaci:

Stefano Leardini

Giancarlo Poletti

Matteo Poletti

Direttore Generale:

Responsabile Amministrativo e Finanziario:

Stefano Mancini

Paolo Manzato

Swissboring Overseas Corporation Ltd

Direttore Generale:

Responsabili Amministrativi e Finanziari:

Karim Mustapha

Bruno Polistina